



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

PROCESSO SEGNALAZIONI

Doc. N°

PRO_001

Revisione

02

Pagina

1 di 16

INDICI DI REVISIONE

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	DATA	APPROVATO	DATA
02	Modifica Piattaforma segnalazioni	Stettini C.	12.02.2026	CdA	13.02.2026
01	Introduzione Piattaforma segnalazioni	Acerboni S.	04.04.2024	CdA	18.04.2024
00	Prima emissione	Acerboni S.	05.12.2023	CdA	05.12.2023

CONTENUTO:

0.	PREMESSA	3
1.	DEFINIZIONI	3
2.	SCOPO	4
3.	APPLICAZIONE	4
4.	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	4
5.	PERSONE CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE	5
6.	DOCUMENTAZIONE COLLEGATA	6
7.	RESPONSABILE DEL PROCESSO	6
8.	AVVICENDAMENTO DI RESPONSABILE DEL PROCESSO	6
9.	OGGETTO E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	6
10.	IL PROCESSO DI SEGNALAZIONE	8
	10.1 Segnalazioni Interne	8
	10.2 Segnalazioni esterne e Divulgazione pubblica	9
11.	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	11
	11.1 Fase di valutazione preliminare della segnalazione	11
	11.2 Fase dell'accertamento	11
	11.3 Archiviazione delle segnalazioni	12
	11.4 Tempi di gestione delle segnalazioni	12
	11.5 Conservazione della documentazione	12
12.	RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONI	12
13.	SOGGETTI AI QUALI SONO RIVOLTE LE MISURE DI PROTEZIONE	13
14.	CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE	13
15.	DIVIETO DI RITORSIONE	14
16.	LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ	15



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

PROCESSO SEGNALAZIONI

Doc. N°	PRO_001
Revisione	02
Pagina	2 di 16

17.	SANZIONI DISCIPLINARI	15
18.	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	16
19.	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	16



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

PROCESSO SEGNALAZIONI

Doc. N°	PRO_001
Revisione	02
Pagina	3 di 16

0. PREMESSA

Per "Whistleblowing" si intende la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni, in violazione delle previsioni di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 oppure di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di un'amministrazione pubblica o di un ente privato, effettuata da parte di un soggetto che ne sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo pubblico o privato.

La procedura di Whistleblowing ha la finalità di consentire a SIFEL S.P.A. di affrontare il problema segnalato il prima possibile, rendendo note situazioni di rischio o di danno, contribuendo alla prevenzione ed al contrasto di eventuali illeciti.

Una gestione virtuosa del Whistleblowing contribuisce non solo ad individuare e contrastare possibili illeciti e a diffondere la cultura dell'etica e della legalità all'interno dell'organizzazione, ma anche a creare un clima di trasparenza ed un senso di partecipazione e appartenenza, generato dal superamento del timore dei dipendenti di subire ritorsioni da parte degli organi sociali o colleghi, o dal rischio di vedere inascoltata la propria segnalazione.

1. DEFINIZIONI

- **SEGNALAZIONE:** Comunicazione scritta od orale di informazioni su violazioni, compresi i fondati sospetti riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in correlazione alle attività di SIFEL S.P.A., nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni
- **SEGNALANTE:** Persona fisica che effettua la segnalazione interna od esterna di informazioni su violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo
- **SEGNALATO:** Persona menzionata nella segnalazione interna o esterna, quale soggetto al quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata
- **SEGNALAZIONE ANONIMA:** Segnalazione priva di elementi che consentano di identificarne l'autore
- **SEGNALAZIONE ESTERNA:** Segnalazione presentata tramite il canale di segnalazione esterna
- **SEGNALAZIONE INTERNA:** Segnalazione presentata tramite il canale di segnalazione interna
- **SEGNALAZIONE IRRILEVANTE:** Segnalazione avente ad oggetto comportamenti che non costituiscono violazioni o che, a causa della genericità dei contenuti, non consentono di compiere adeguate verifiche



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

PROCESSO SEGNALAZIONI

Doc. N°	PRO_001
Revisione	02
Pagina	4 di 16

- VIOLAZIONI: Comportamenti, atti od omissioni che violano norme, regolamenti ecc. e che ledono l'interesse pubblico e/o l'integrità di SIFEL S.P.A. e che consistono nelle condotte di cui al paragrafo "Oggetto e contenuto delle segnalazioni"
- ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV): Organismo di Vigilanza di SIFEL S.P.A. nominato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001
- PIATTAFORMA: Sistema informatico (software) che permette di gestire le segnalazioni di illeciti.

2. SCOPO

La presente procedura (di seguito "Procedura") è finalizzata alla creazione di uno o più canali per la presentazione di segnalazioni circostanziate, strutturate in modo da garantire la riservatezza del Segnalante, a tutelarlo da atti ritorsivi o discriminatori, diretti e indiretti ed a stabilire le regole da osservare nel compimento delle necessarie attività – prodromiche e consequenziali – volte alla risoluzione delle Segnalazioni che si rivelino fondate e a tutelare il Segnalato da comportamenti calunniosi, illegittimi e/o ingiustificati.

È volta, specificatamente, a disciplinare il processo di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima, e comprende anche l'archiviazione e la successiva cancellazione sia delle segnalazioni che di tutta la documentazione ad esse connessa.

3. APPLICAZIONE

La Procedura si applica a tutte le attività di SIFEL S.P.A., che ne garantisce la corretta e costante applicazione, nonché la massima diffusione all'interno e all'esterno del tessuto aziendale nel rispetto degli obblighi di riservatezza di ciascun interessato.

4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione
- Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR")
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recanti disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

PROCESSO SEGNALAZIONI

Doc. N°	PRO_001
Revisione	02
Pagina	5 di 16

- D.Lgs. 231/2001, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da SIFEL S.P.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001
- Codice Etico di SIFEL S.P.A.

5. PERSONE CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere effettuate dai soggetti di cui all'art. 3 del Decreto, ovvero dalle seguenti persone:

- a) i dipendenti, a qualsiasi titolo, della Società;
- b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del d.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa in favore della Società;
- c) i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società;
- d) i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso la Società;
- e) i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Le segnalazioni possono essere effettuate dai soggetti di cui al paragrafo precedente:

- a) quando il rapporto giuridico di cui al paragrafo precedente è in corso;
- b) quando il rapporto giuridico di cui al paragrafo precedente non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c) durante il periodo di prova;
- d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

In tutti i casi di cui sopra trovano applicazione le tutele di cui al paragrafo 13 e seguenti della presente Procedura.



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

PROCESSO SEGNALAZIONI

Doc. N°	PRO_001
Revisione	02
Pagina	6 di 16

6. DOCUMENTAZIONE COLLEGATA

I seguenti documenti sono da considerarsi parte integrante della presente procedura, poiché strettamente collegati alla stessa:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da SIFEL S.P.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001
- Codice Etico di SIFEL S.P.A.
- Sistema sanzionatorio disciplinare di SIFEL S.P.A.
- Sistema di gestione integrato di SIFEL S.P.A.
- Documentazione inerente al trattamento dei dati personali, ai sensi e agli effetti del Reg. EU n. 679/2016 (GDPR), per finalità connesse alla gestione del whistleblowing.

7. RESPONSABILE DEL PROCESSO

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata all'Organismo di Vigilanza, il cui Presidente è riconosciuto quale "Responsabile del processo di Whistleblowing" con la responsabilità di vigilare sull'effettiva, corretta ed efficace attuazione della presente procedura, alla sua massima divulgazione e comprensione all'interno e all'esterno del tessuto aziendale.

8. AVVICENDAMENTO DI RESPONSABILE DEL PROCESSO

Nel caso di avvicendamento del Responsabile del processo di Whistleblowing, secondo il principio di ragionevolezza e continuità dell'azione amministrativa, è necessario che il nuovo Responsabile del processo di whistleblowing abbia accesso alle segnalazioni ricevute anche dal precedente Responsabile del processo, specialmente se il procedimento sulla segnalazione non è ancora stato concluso.

9. OGGETTO E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, possono costituire oggetto di segnalazione:



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

PROCESSO SEGNALAZIONI

Doc. N°	PRO_001
Revisione	02
Pagina	7 di 16

- Le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da SIFEL S.P.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001, del Codice Etico di SIFEL S.P.A. nonché a regolamenti, direttive, policy e procedure interne adottate dalla Società e rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001
- Le violazioni del Diritto dell'Unione Europea, da intendersi come:
 1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai settori di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
 2. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, nonché quelli riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato
 3. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori sopra indicati.

Sono ritenute non ammissibili, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le segnalazioni estranee alle violazioni di cui ai capi precedenti, quelle di carattere personale aventi ad oggetto lamentele, richieste personali, rivendicazioni o rimostranze nei confronti di colleghi, collaboratori ecc., contenenti ingiuria, opinioni personali e/o calunnia volte a ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona a cui i fatti sono riferiti; quelle basate su fatti personali non costituenti illecito, nonché quelle aventi natura discriminatoria, poiché riferite ad orientamento sessuale, religioso e politico o all'origine razziale o etnica del Segnalato.

Le Segnalazioni devono essere rese in buona fede, circostanziate, di modo da consentire di eseguire gli opportuni accertamenti e di mettere in atto le più idonee misure, e devono consentire di svolgere le dovute investigazioni e/o la richiesta di chiarimenti al Segnalante, ove individuato. È necessario allegare, ove disponibile, la documentazione a supporto della Segnalazione, così come indicare eventuali testimoni o persone informate sui fatti oggetto della Segnalazione.



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

PROCESSO SEGNALAZIONI

Doc. N°

PRO_001

Revisione

02

Pagina

8 di 16

10. IL PROCESO DI SEGNALAZIONE

10.1 Segnalazioni Interne

Per gestire le segnalazioni interne SIFEL S.P.A. ha scelto di affidarsi alla piattaforma informatica "My Governance Zucchetti" (di seguito piattaforma) che subentra e sostituisce i canali previsti dalla Rev 00 della presente procedura (ossia la raccomandata al Responsabile del processo di whistleblowing, la casella di posta elettronica dedicata e la segnalazione orale).

La piattaforma "My Governance Zucchetti" è un software dedicato progettato e sviluppato per essere conforme al D.Lgs 24/2023, alle linee guida ANAC e ai pareri del Garante della privacy e consente di gestire, in maniera semplice e sicura, l'intero processo di segnalazione assicurando la riservatezza del segnalante e del contenuto della segnalazione attraverso protocolli sicuri e sistemi di crittografia che permettono la protezione dei dati personali e delle informazioni fornite.

L'accesso alla piattaforma avviene attraverso il link <https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/sifel/95904>

La piattaforma consente al segnalante di accedere tramite token anonimo univoco.

Al Segnalante viene assegnato un profilo di utente univoco, che consente l'accesso ad un'area personalizzata dentro cui può:

- Inserire facoltativamente il proprio nominativo
- compilare e inviare la segnalazione;
- accedere nuovamente alla segnalazione;
- verificarne lo stato di avanzamento;
- interagire con i soggetti incaricati della gestione tramite il sistema di messaggistica della piattaforma.

Nel corso della compilazione, il segnalante è tenuto a:

- descrivere in modo circostanziato i fatti e dettagli oggetto della segnalazione, secondo le opzioni previste dalla piattaforma;
- indicare se la segnalazione sia già stata effettuata ad altri soggetti;
- selezionare la tipologia di violazione oggetto della segnalazione, secondo le opzioni previste dalla piattaforma;



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

PROCESSO SEGNALAZIONI

Doc. N°	PRO_001
Revisione	02
Pagina	9 di 16

- allegare eventuale documentazione a supporto (quali immagini, video o documenti).

Prima dell'invio, il segnalante può visualizzare una schermata di riepilogo al fine di verificare il contenuto della segnalazione e gli eventuali allegati, nonché confermare le dichiarazioni richieste dal sistema.

A seguito della conferma, la segnalazione viene inoltrata tramite la piattaforma.

La segnalazione trasmessa risulta visibile sulla piattaforma ed è oggetto di notifica automatica ai membri dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

Ricevuta la mail di notifica, ogni membro dell'organismo di controllo accede alla propria pagina personale attraverso le credenziali univoche di accesso ed una volta entrato potrà verificare la nuova segnalazione effettuata e accedere ai report.

Cliccando sul documento, l'organismo di controllo potrà quindi vedere ed aprire la segnalazione. I dati identificativi del segnalante, anche ove esso abbia optato per la segnalazione visibile, non saranno comunque immediatamente leggibili. L'organismo potrà visionare anche eventuali documenti caricati.

Il responsabile dell'intera gestione della segnalazione su piattaforma è il responsabile del processo di Whistleblowing.

Qualora necessario, il Responsabile del processo di whistleblowing può:

- richiedere chiarimenti o integrazioni al segnalante mediante la funzione di messaggistica della piattaforma;
- modificare la tipologia di violazione attribuita alla segnalazione, qualora ritenuto opportuno;
- inoltrare la segnalazione a un diverso gestore, selezionandolo tra quelli previsti dal sistema e inserendo un commento motivazionale, che viene notificato al segnalante tramite la piattaforma.

Lo stato della segnalazione è visibile sulla piattaforma ai soggetti autorizzati.

Qualora la segnalazione riguardi il Responsabile del processo di whistleblowing, l'intera gestione della stessa è affidata agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza.

Il segnalante è tenuto a conservare il token generato dal sistema, necessario per accedere nuovamente alla segnalazione e per le successive comunicazioni attraverso la piattaforma.



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

PROCESSO SEGNALAZIONI

Doc. N°	PRO_001
Revisione	02
Pagina	10 di 16

10.2 Segnalazioni esterne e Divulgazione pubblica

Il Segnalante può presentare la propria Segnalazione all'ANAC¹, tramite il canale di Segnalazione esterno messo a disposizione dalla suddetta Autorità ovvero "Whistleblowing - Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023" disponibile al seguente link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/> se:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 del Decreto e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il Segnalante può procedere tramite Divulgazione pubblica se:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 del Decreto e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 del Decreto in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

¹ L'Autorità nazionale anticorruzione, in acronimo ANAC, è un'autorità amministrativa indipendente italiana con compiti di tutela dell'integrità della pubblica amministrazione, contrasto dell'illegalità, lotta alla corruzione, attuazione della trasparenza di e di controllo sui contratti pubblici



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

PROCESSO SEGNALAZIONI

Doc. N°

PRO_001

Revisione

02

Pagina

11 di 16

11. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

In caso di Segnalazioni interne:

11.1 Fase di valutazione preliminare della segnalazione

Ricevuta una segnalazione il Responsabile del processo di whistleblowing provvede nell'immediatezza a svolgere una verifica preliminare circa la rilevanza ai sensi del D.Lgs. 24/2023, la sussistenza dei presupposti giuridici e di fatto, nonché la pertinenza e la presenza di elementi sufficienti per poterla approfondire.

Se la Segnalazione non è ammissibile ai sensi del D.Lgs. 24/2023, il Responsabile del processo la archivia, dandone comunicazione al segnalante (a titolo di riscontro alla segnalazione) e agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di segnalazione afferente condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG 231), il Responsabile del processo di whistleblowing procede ad informare il Consiglio di amministrazione per le opportune valutazioni circa la questione sottesa alla Segnalazione.

Se la Segnalazione ha rilevanza, procede con la Fase dell'accertamento in seguito descritta.

In caso di Segnalazione generica, in quanto mancante di elementi sufficienti per indagini, il Responsabile del processo richiede, al Segnalante, mediante messaggistica disponibile su piattaforma, chiarimenti e/o approfondimenti.

Se il Segnalante fornisce i chiarimenti e/o approfondimenti richiesti, il Responsabile del processo ne prende atto e procede con la Fase dell'accertamento di seguito descritta.

In caso contrario, ovvero il Segnalante non fornisce, o non è in grado di fornire, i chiarimenti e/o approfondimenti richiesti, il Responsabile del processo archivia la Segnalazione registrandone il motivo.

11.2 Fase dell'accertamento

La fase di accertamento consiste nell'effettuare ogni più opportuna verifica relativa al contenuto della Segnalazione, che permetta di individuare, analizzare e valutare gli elementi a conferma della fondatezza dei fatti segnalati, anche tramite richiesta di chiarimenti e/o integrazioni al Segnalante, o ad eventuali testimoni o persone indicate come informate sui fatti oggetto della Segnalazione.

Il Responsabile del processo di whistleblowing, che può avvalersi dell'ausilio di figure/funzioni interne a SIFEL S.P.A. di supporto e/o di professionisti/consulenti tecnici esterni, assicura che l'accertamento sia equo e imparziale. Ogni soggetto coinvolto nella fase di accertamento è informato - una volta completata l'istruttoria - in merito alle dichiarazioni rese e alle prove emerse a suo carico ed è messo in condizione di poter controdedurre alle stesse.

Se nel corso dell'accertamento emergono elementi oggettivi comprovanti la mancanza di buona fede da parte del Segnalante, ne è data immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione per valutare l'attivazione di



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

PROCESSO SEGNALAZIONI

Doc. N°	PRO_001
Revisione	02
Pagina	12 di 16

eventuali procedure sanzionatorie a carico del Segnalante. La Segnalazione viene archiviata registrandone il motivo.

Se, all'esito dell'attività istruttoria, è accertata la fondatezza della Segnalazione, il Responsabile del processo di whistleblowing inoltra la segnalazione ai Soggetti Apicali della Società funzionalmente competenti, agli organi di controllo interno dell'Ente e alle Funzioni Aziendali interessate per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della Società stessa, ivi compresa la possibile attivazione del sistema disciplinare; inoltra all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 per i profili di rispettiva competenza, ivi compresa la verifica del rispetto del sistema disciplinare di cui al MOG231.

11.3 Archiviazione delle segnalazioni

L'archiviazione della Segnalazione avviene quando essa non è ammissibile, è generica e non circostanziata tanto da impedire ogni accertamento in merito, vi è l'accertamento che essa è stata effettuata in mala fede, l'attività di accertamento ne ha dimostrato l'infondatezza.

L'archiviazione avviene a cura del Responsabile del processo di whistleblowing direttamente su piattaforma.

11.4 Tempi di gestione delle segnalazioni

La presente procedura prevede un massimo di 7 giorni per dare un primo riscontro al Segnalante circa l'avvenuta ricezione della segnalazione e 90 giorni dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione per comunicare la conclusione della verifica.

11.5 Conservazione della documentazione

Il Responsabile del processo di whistleblowing conserva la documentazione inerente all'intero procedimento di gestione delle Segnalazioni mediante piattaforma, al fine di garantire la tracciabilità di tutto quanto effettuato in ragione della propria funzione.

Tutta la documentazione deve essere conservata per il tempo necessario alla gestione della Segnalazione e, comunque, non oltre cinque 5 anni a decorrere dalla chiusura della procedura di Segnalazione. Oltre tale termine tutta la documentazione dovrà essere distrutta a cura del Responsabile del processo.

12. RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONI

SIFEL S.P.A. tutela e garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato e di eventuali altre persone coinvolte, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle previste dalla presente procedura e dalla normativa vigente in materia di Whistleblowing.



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

PROCESSO SEGNALAZIONI

Doc. N°

PRO_001

Revisione

02

Pagina

13 di 16

L'identità del Segnalante e del Segnalato o di altre informazioni che consentano l'identificazione degli stessi non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dei medesimi, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ed espressamente autorizzate a trattare tali dati.

13. SOGGETTI AI QUALI SONO RIVOLTE LE MISURE DI PROTEZIONE

La ricezione di una Segnalazione non è di per sé causa di avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalato.

Qualora si decida di procedere all'attività di accertamento, il Segnalato può essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire chiarimenti e di fornire ogni più idonea difesa.

SIFEL S.P.A. tutela e garantisce il Segnalante da ogni genere di minaccia, ritorsione, discriminazione e/o sanzione non motivata nei confronti del Segnalante, del Segnalato e di chi abbia collaborato alle attività di accertamento della Segnalazione.

Alla luce di quanto previsto dall'articolo 19 co.1 del D.Lgs. 24/2023, il Segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito nell'ambito del proprio contesto lavorativo in conseguenza della segnalazione.

Le misure di protezione di cui al Capo III del Decreto si applicano:

- a) al segnalante;
- b) ai facilitatori;
- c) alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad egli da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- d) ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detto segnalante un rapporto abituale e corrente;
- e) agli enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

14. CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE

Le misure di protezione previste nel Decreto (capo III) si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito della Presente Procedura;
- b) la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla presente Procedura.



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

PROCESSO SEGNALAZIONI

Doc. N°	PRO_001
Revisione	02
Pagina	14 di 16

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare (art. 16 co. 3 del Decreto).

La disposizione di cui al presente paragrafo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni dell'art. 6 del D.Lgs 24/2023 (rif.to art. 16 comma 4).

15. DIVIETO DI RITORSIONE

Il segnalante non può subire alcuna ritorsione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del Decreto si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4 del Decreto se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del Decreto, una segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili al concetto di ritorsione, come definito dalla presente Procedura, assumono valenza ritorsiva (art. 17 comma 4 del Decreto):

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

PROCESSO SEGNALAZIONI

Doc. N°	PRO_001
Revisione	02
Pagina	15 di 16

- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

16. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell'art. 20 del Decreto non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata in presenza delle condizioni di cui all'art. 15 della presente Procedura.

Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa (art. 20, co. 2, Decreto).

Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse (art. 20, co. 3, Decreto). In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione (art. 20, co. 4, Decreto).

17. SANZIONI DISCIPLINARI

Il processo di whistleblowing può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari:

- nei confronti del Segnalato, se le Segnalazioni risultano fondate
- nei confronti del Segnalante, se sono effettuate Segnalazioni in mala fede
- nei confronti del Responsabile del processo di whistleblowing, se sono violati i principi di garanzia previsti dalla presente procedura ovvero se sono state ostacolate o si è tentato di ostacolare le Segnalazioni, od occultate informazioni al fine di ostacolare le Segnalazioni.



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

PROCESSO SEGNALAZIONI

Doc. N°	PRO_001
Revisione	02
Pagina	16 di 16

Il procedimento disciplinare è svolto nel rispetto delle modalità previste dal sistema sanzionatorio di SIFEL S.P.A. e dalla normativa applicabile vigente.

18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali relativo alla presente procedura è svolto in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ss. mm. e ii.).

19. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La presente Procedura è diffusa tramite:

- Incontri formativi a tutto il personale
- Rete aziendale e circolari
- Sito web e canali social dedicati

SIFEL S.P.A. provvede alle attività di informazione e formazione relative alla presente, al fine di assicurare la sua più ampia comprensione e la corretta applicazione della stessa e della normativa in materia di Whistleblowing.